



CITTA' DI AVOLA

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Ordinanza n° 87 /2021

Il Sindaco

Letti gli artt. 1, 2, 3 della Legge 13 Maggio 1978 n. 180 e gli artt. 33, 34, 35 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24/08/1993 e n° 3 del 20/07/2001;

Esaminata la certificazione medica acquisita in data 30-07-2021, con la quale il Dott./la Dott.ssa

Covato Domenico

attesta che:-

il signor/la signora meto ed Avola il
e domiciliato ad Avola nelle

presenta una grave e persistente malattia psichiatrica che necessita per le sue condizioni psichiche di urgenti interventi terapeutici cui il paziente non presta il proprio consenso e che non esistono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee

misure extraospedaliere in quanto affetto da alterazioni ideative e del comportamento.//-

Vista la convalida resa in data 31-07-2021 dal Dott./Dott.ssa Vinc. Francesco

Verificato che la richiesta risponde ai requisiti di legge;

Visto l'art 50/5° del D.L.vo 267/00;

ORDINA

che il signor/signora meto ed Avola il sopra meglio generalizzato/a, sia sottoposto/a a TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO in regime di degenza ospedaliera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della struttura ospedaliera-

"G. Di Maria" sito ad Avola, in c/da Chiusa di Carlo.//

DISPONE

Che la Polizia Municipale e il personale sanitario incaricato diano esecuzione alla presente ordinanza ognuno per le proprie specifiche competenze;

che copia della presente provvedimento sia notificata entro 48 ore unitamente alla documentazione medica al Giudice tutelare del Tribunale di Siracusa.

Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di modifica o revoca della presente ordinanza ai sensi dell'art. 33 L. 833/78; dopo la convalida del Giudice Tutelare è altresì proponibile ricorso da parte del destinatario o di chiunque vi abbia interesse al Tribunale competente per territorio.

Avola li 31.07.2021

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Luca Cannata)